SLIDE 1

COLAZIONE DI LAVORO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI IVREA - PINEROLO - TORINO

incontro a cura del Gruppo Lavoro e Previdenza dell'Ordine di Torino

LEGGE DI BILANCIO 2024: NUOVE MISURE PER IL LAVORO

- **Welfare**

  Dott.ssa Rachele GATTO – Commercialista in Torino
- **Esoneri contributivi e rimodulazioni aliquote/aumento detrazioni**

  Dott. Andrea GRASSEDONIO – Commercialista in Torino
- **Nuova disciplina previdenziale**

  Dott.ssa Luisella FONTANELLA – Commercialista in Torino

Giovedì 25 gennaio 2024
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00

SLIDE 2

Novità pensionistiche

- ✓ estensione temporale, seppur con alcune variazioni, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Quota 103" (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- ✓ incentivo al posticipo del pensionamento in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota;
- ✓ modifiche in tema di pensioni contributive;
- ✓ proroga, con alcuni cambiamenti, dell'APE sociale e di Opzione donna;
- ✓ riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Quota 103

chi opta per l'uscita anticipata dal lavoro:

- riceverà un assegno **calcolato secondo il sistema contributivo e non più misto contributivo-retributivo (**riduzione dell'importo in misura pari al 30-35%);
- dovrà sopportare **tempi più lunghi per le finestre di uscita**, fino a 7 mesi per i lavoratori privati e fino a 9 per i dipendenti pubblici (precedentemente 3 mesi);
- **non potrà ricevere un assegno mensile maggiore di 4 volte il trattamento minimo** (era 5 volte il trattamento minimo).

Il diritto a Quota 103, conseguito entro il 31 dicembre 2024, può comunque essere esercitato anche successivamente a questa data.

Incentivo al posticipo del pensionamento

l'incentivo opera in favore dei dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (quota 103);
- non siano titolari di pensione diretta, eccezion fatta per l'assegno ordinario di invalidità;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, ovvero dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.

SLIDE 5

Incentivo al posticipo del pensionamento

abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore

L'importo dei contributi non versati viene **interamente riconosciuto al dipendente dal datore di lavoro**, con la retribuzione.

non imponibile ai fini contributivi;

imponibile ai fini fiscali

Come richiederlo

Come previsto dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 21 marzo 2023 il dipendente che intende avvalersi dell'incentivo deve darne comunicazione all'Inps, attraverso l'apposito servizio telematico disponibile collegandosi a "inps.it – Pensione e Previdenza – Incentivo al posticipo del pensionamento"

Incentivo al posticipo del pensionamento - cessazione

- ✓ esercizio della **revoca** della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- ✓ **al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione** di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, ovvero dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione;
- ✓ **al conseguimento di una pensione diretta**, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall'articolo 14.1 del Decreto – legge numero 4/2019.

SLIDE 7

Modifiche in tema di pensioni contributive

Riservata a coloro che risultano privi di versamenti anteriori al 1996 o che optano per il computo presso la gestione Separata

- requisito anagrafico pari a **64 anni**
- requisito contributivo pari a **20 anni**,
- **un "importo soglia" minimo** dell'assegno pensionistico, pari non più ad almeno 2,8 volte quello dell'assegno sociale (1.496,35 euro per il 2024, circ. INPS n.1/2024), ma a **3 volte l'assegno sociale** (**1.603,23 euro**).

Quindi richiederà nel 2024 un **montante contributivo** (ossia la somma dei contributi accantonati e rivalutati annualmente) pari ad almeno 402.044,56 euro

L'importo resta fermo a 2,8 volte l'assegno sociale solo per le donne con un figlio e scende a 2,6 volte (1.389,47 euro) per le donne con 2 o più figli

SLIDE 8

Modifiche in tema di pensioni contributive

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto, per la prima volta:

- ✓ una finestra di attesa pari a 3 mesi
- ✓ un **tetto massimo d'importo pari a 5 volte il trattamento minimo** (2.993,05 euro per il 2024), sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia ordinaria di cui all'art. 24 co.6 D.L. n. 201/2011 (attualmente e almeno sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni).

SLIDE 9

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione

limitatamente in via sperimentale per il biennio 2024-2025

riscatto previdenziale secondo il metodo contributivo, al fine di coprire (fino ad un massimo di cinque anni) periodi (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra il momento del versamento del primo impiego e quello dell'ultimo accredito.

Si tratta di una misura alternativa ai fondi di solidarietà perché qui l'onere economico che consente un più rapido pensionamento (e cioè un "incentivo all'esodo") per i lavoratori del settore privato, **potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, con deduzione dal reddito di impresa (o, nel caso di professionista, dal reddito da lavoro autonomo).**

APE sociale

Requisito per l'accesso:

- ✓ 63 anni e 5 mesi di età anagrafica (in precedenza 63 anni)
- ✓ 30 o 36 anni di contributi a seconda della categoria di appartenenza (invariato)

Cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo

Nel 2023 : fino a 8.000 euro per lavoro dipendente
fino a 4.800 euro per lavoro autonomo

Nel 2024 : **solo con redditi da lavoro occasionale fino a 5.000 euro**

Opzione donna

Requisito per l'accesso:

Nel 2023 : 60 anni di età anagrafica
30 anni di contributi al 31 dicembre 2022

Nel 2024 : 61 anni di età anagrafica
30 anni di contributi al 31 dicembre 2023